

La nuova modalità di costituzione delle startup innovative

Una procedura digitale, semplice e gratuita per avviare le nuove imprese innovative



10° RAPPORTO TRIMESTRALE – DATI AL 31 DICEMBRE 2018

1. DATI SULLA NUOVA MODALITÀ DI COSTITUZIONE DIGITALE	1
2. UN SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA: L'UFFICIO AQI DELLA CAMERA DI COMMERCIO	6
3. LA NUOVA PROCEDURA: COME FUNZIONA E QUALI VANTAGGI COMPORTA	7

1. DATI SULLA NUOVA MODALITÀ DI COSTITUZIONE DIGITALE

1.1 Trend nazionali

Al 31 dicembre 2018 sono **2.023** le startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita¹.

Tra queste, **1.530** hanno optato per una **procedura interamente online**, con la validazione degli atti fondativi mediante firma digitale (art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale) tramite la piattaforma startup.registroimprese.it. A queste si aggiungono circa 90 imprese che hanno completato la procedura di costituzione online, ma che sono ancora in attesa dell'iscrizione nella sezione dedicata del Registro delle Imprese².

Sono invece **445** le imprese che hanno scelto di utilizzare la nuova procedura **avvalendosi dei servizi d'assistenza offerti dalla propria Camera di Commercio** di riferimento (procedura ex art. 25 CAD, "Firma autenticata"). Oltre al supporto ricevuto, un ulteriore vantaggio di questa modalità risiede nel fatto che lo status di startup innovativa viene attribuito già al momento della costituzione. Si segnalano inoltre **48** startup che hanno optato per costituire l'azienda offline tramite atto pubblico (ossia, rivolgendosi a un notaio), ma utilizzando comunque il modello tipizzato previsto dalla modalità di costituzione online.


¹ Considerando anche le procedure ancora in corso, il numero di imprese che ha utilizzato la procedura online raggiunge circa quota 2.200.

² Nel caso di procedura ex art. 24 CAD, l'iscrizione dell'impresa nella sezione speciale delle startup innovative è subordinata a un controllo di conformità sugli atti effettuato dalla CCIAA competente.

Solo **19** delle 2.023 startup innovative costituite online non risultavano più iscritte in sezione speciale alla data di riferimento, tutte a causa della cessazione dell'attività d'impresa³. Il totale delle nuove imprese innovative interessate dalla policy e attualmente in attività raggiunge dunque le 2.004 unità.

Le iscrizioni di startup innovative costituite con la nuova modalità digitale continuano a registrare un sostenuto trend di crescita. Negli **ultimi tre mesi** si sono iscritte alla sezione speciale **239** startup (90 a ottobre, 74 a novembre, 75 a dicembre), portando il totale del 2018 a quota **953** nuove iscrizioni. Rispetto al totale delle iscrizioni del 2017 (896) si registra una crescita del +6,4% (v. Figura 1). Si consideri come a fine 2017 il totale delle startup innovative che aveva utilizzato la nuova modalità era pari a 1.070: lo stock è dunque quasi raddoppiato (+89,1%).


Figura 1: Iscrizioni in sezione speciale delle startup innovative costituite online, Q3 2016-Q4 2018 (dati per trimestre e per anno)



³ A queste si aggiungono 32 imprese che risultavano in procedura di liquidazione alla data di riferimento. Sei di esse hanno lasciato la sezione speciale nei primi giorni del nuovo anno.

Considerando le imprese iscrittesi nella sezione speciale del Registro dedicata alle startup innovative tra ottobre e dicembre 2018, e circoscrivendo ulteriormente a quelle costituite nello stesso periodo⁴, risulta **che oltre 4 startup innovative su 10 hanno adottato la nuova modalità di costituzione (42,8%)**: un dato superiore alla media registrata negli ultimi 12 mesi, quando esattamente il **40%** delle startup costituite nel 2018 ha scelto la nuova modalità.

Figura 2: Incidenza utilizzo nuova modalità, iscritte e costituite nel 2017 e nel 2018



⁴ Altre, infatti, potrebbero essere state costituite in un momento precedente: allo status di startup innovativa si può accedere anche successivamente alla costituzione, purché questa sia avvenuta entro cinque anni, e l'impresa sia in possesso degli altri requisiti previsti dal [d.l. 179/2012](#), art.25, comma 2. Inoltre, per effetto dei controlli di conformità eseguiti dalle singole CCIAA, alcune startup costituite online in autonomia hanno ottenuto la registrazione nella sezione speciale in un momento successivo rispetto alla costituzione dell'impresa.

1.2 Distribuzione territoriale⁵

Con le prime due startup costituite online in Valle d'Aosta, la nuova modalità è stata ora utilizzata in **tutte le regioni italiane**.

Distribuzione geografica delle startup costituite con la nuova modalità (solo valori validi)		
Regione	n. costituite online	% sul totale nazionale
Lombardia	521	26,0%
Veneto	245	12,2%
Lazio	242	12,1%
Campania	138	6,9%
Sicilia	114	5,7%
Emilia-Romagna	114	5,7%
Toscana	88	4,4%
Puglia	86	4,3%
Piemonte	70	3,5%
Marche	69	3,4%
Calabria	49	2,4%
Friuli-Venezia Giulia	42	2,1%
Trentino-Alto Adige	41	2,0%
Liguria	41	2,0%
Sardegna	37	1,8%
Abruzzo	31	1,5%
Basilicata	29	1,4%
Umbria	23	1,1%
Molise	22	1,1%
Valle d'Aosta	2	0,1%
Totale	2.004	

⁵ I dati qui rappresentati considerano le startup innovative costituite online a partire dal luglio del 2016 e ancora iscritte nella sezione speciale al 31 dicembre 2018: non tengono conto, pertanto, delle 19 startup costituite con la nuova modalità e oggi non più iscritte in sezione speciale di cui si è detto sopra.

La prima regione per utilizzo della modalità digitale è la **Lombardia**, con **521** startup costituite online, pari al 26% del totale nazionale. In seconda e terza posizione si collocano il **Veneto**, con 245 (12,2%), e, a stretto giro, il **Lazio**, con 242 (12,1%). Altre regioni in cui la nuova procedura è stata utilizzata da almeno 100 startup sono Campania (138 startup), Emilia-Romagna e Sicilia (appaiate a 114).

D'altro canto, la nuova modalità risulta ancora poco utilizzata in alcune regioni che pur vantano una significativa presenza di nuove imprese innovative. Si veda il caso dell'Emilia-Romagna, che ospita il 9,3% delle startup innovative ma solo il 5,7% di quelle costituite online, e del Piemonte, la cui quota di startup sul totale nazionale è pari al 5,1%, mentre, se si circoscrive alla sole imprese costituite digitalmente, essa si ferma al 3,5% (70).

Passando al livello provinciale, **Milano** si conferma l'area più fertile per la creazione di startup innovative tramite la nuova modalità con **319** imprese avviate online (15,9% del totale nazionale). In seconda posizione c'è **Roma** (**218**, 10,9%). A grande distanza completano la top-5 **Padova**, con 77, **Verona**, con 58, e **Bergamo**, con 50.

Nel complesso, sono state costituite startup innovative online in **104** province: solo Oristano manca all'appello.

Tuttavia, **alcuni territori molto popolosi risultano sottorappresentati: Torino rappresenta un caso emblematico** in questo senso, in quanto quarta provincia in Italia per popolazione di startup innovative (319), ma con solo 23 imprese create online. Anche in province come Cagliari, Firenze, Modena, Pescara e Trento il numero delle startup costituite online risulta proporzionalmente

minore, talvolta di molto, rispetto alla rilevanza dell'area nell'ecosistema nazionale dell'imprenditoria innovativa. Da segnalare altresì come le province di Napoli e Bologna (nella top-5 per totale di startup presenti sul territorio), abbiano recuperato terreno negli ultimi mesi rispetto alle precedenti rilevazioni, e ora risultino nella top-10 per numero assoluto di startup costituite online – sebbene, come evidenziato nel paragrafo successivo, queste province presentino ancora un notevole ritardo in termini di tasso di adozione della misura.

1.3 Tasso di adozione e misure di efficienza

La distribuzione territoriale delle startup innovative costituite online non è soltanto funzione della popolazione complessiva di imprese innovative localizzate nell'area: il dato è fortemente influenzato dal **tasso di adozione** della nuova modalità sul totale delle nuove startup costituite.

Come illustrato nel par. 1.1, la nuova modalità è stata scelta dal **40%** delle startup *costituite* e *iscritte* in sezione speciale **negli ultimi 12 mesi**. Tale incidenza media nazionale nasconde forti disomogeneità regionali, illustrate nella tabella seguente.

Nell'ultimo anno, la prima regione italiana per tasso di adozione della modalità di costituzione online è di gran lunga la **Sardegna**, in cui il **70,4%** delle startup costituite ha optato per la nuova procedura. Superano il 50% anche **Molise, Liguria, Basilicata** e **Toscana**, oltre alla **Valle d'Aosta**. Tra le regioni più popolose, la **Lombardia** si colloca al di sopra della media nazionale; Veneto, Lazio e Campania risultano sostanzialmente in linea, mentre **Trentino-Alto Adige, Piemonte** ed **Emilia-Romagna** compaiono nella parte bassa della graduatoria.

Tasso di adozione della modalità online sul totale delle nuove startup Classifica per regione, gennaio-dicembre 2018		
Regione	%	n. costituite online
Sardegna	70,8%	17
Liguria	53,8%	21
Molise	52,0%	13
Basilicata	51,6%	16
Valle d'Aosta	50,0%	2
Veneto	46,4%	102
Toscana	45,2%	38
Lombardia	43,3%	247
Lazio	42,4%	112
Campania	40,7%	70
Marche	40,0%	22
Puglia	39,1%	34
Sicilia	37,6%	32
Calabria	37,2%	16
Friuli-Venezia Giulia	32,7%	17
Abruzzo	32,3%	10
Trentino-Alto Adige	31,3%	15
Piemonte	27,6%	29
Emilia-Romagna	25,6%	50
Umbria	21,6%	11
Italia	40,0%	874

Tale dato cela notevoli disomogeneità anche all'interno della stessa regione, in cui non di rado coesistono province – e, di conseguenza, Camere di Commercio, le cui aree di competenza coincidono ancora in buona parte con il livello provinciale – che presentano tassi di adozione molto diversi tra loro. Ad esempio, la Sardegna ospita sia una delle aree con il tasso di adozione più elevato, **Sassari** (91,7%: prima tra le province con almeno 10 costituzioni) che quella con il tasso più basso (Oristano, ancora ferma a zero); non dissimile il caso della Sicilia, dove Messina tocca il 75% mentre Palermo si ferma al 28,6%.

Circoscrivendo l'analisi alle maggiori province italiane (ossia quelle con oltre 30 startup costituite nell'anno solare), emerge come quattro di esse facciano registrare un tasso di adozione superiore al 50%: **Padova, Brescia, Salerno e Genova**. Roma (41,7%) e Milano (36,6%) si posizionano intorno alla media nazionale, mentre a Napoli (27,6%), Bologna (20,3%) e Torino (11,5%) la nuova modalità rimane poco diffusa.

Si segnala inoltre, come curiosità statistica, che in tre province (Sondrio, Savona, Vercelli) il **100%** delle startup costituite negli ultimi 12 mesi ha scelto la nuova modalità.

Altro indicatore per cui si riscontrano variazioni significative a livello territoriale è il **tempo d’attesa medio** tra la data di costituzione dell’impresa e l’ottenimento dello status di startup innovativa. Infatti, mentre l’atto e lo statuto standard consentono che la costituzione avvenga immediatamente, l’ingresso nella sezione speciale del Registro delle Imprese richiede una verifica da parte della CCIAA di competenza sul possesso dei requisiti di startup innovativa di cui al d.l. 179/2012.

In media, una startup innovativa costituita online attende **30 giorni** per ottenere l’iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative: un tempo d’attesa ridotto però a 25,1 giorni per le società costituite nel 2018.

In alcuni territori, però, i tempi medi d’attesa si sono finora rivelati marcatamente minori. In ben otto province tutte le startup costituite online nel 2018 hanno ottenuto lo status speciale lo **stesso giorno** della propria costituzione; in due di esse, **Pesaro-Urbino** e **Mantova**, sono state create più di 5 startup. Da segnalare anche i casi di **Verona** e **Potenza**, che a fronte di un numero considerevole di procedure di costituzione (rispettivamente 24 e 13 nell’ultimo anno) fanno registrare tempi d’attesa medi **inferiori a un giorno**; anche a Bergamo (27 costituzioni) e Padova (35 costituzioni) le procedure si concludono in media in meno di una settimana.

All’opposto, tempi d’attesa molto lunghi si osservano a Napoli (185 giorni), Ancona (143 giorni) e in numerose province della Sicilia, con Catania e Messina oltre i 120 giorni e alcune province meno rappresentative ancora più indietro.

Tasso di adozione della modalità online sul totale delle nuove startup Classifica per provincia, ottobre 2017- settembre 2018 (almeno 10 startup costituite)			
#	Regione	%	costituite online/tot
1	Sassari	91,7%	11/12
2	Pavia	81,3%	13/16
3	Messina	75,0%	9/12
4	Campobasso	70,6%	12/17
5	Varese	68,8%	11/16
7	Padova	61,4%	35/57
19	Bergamo	48,2%	27/56
24	Verona	44,4%	24/54
28	Roma	41,7%	101/242
33	Milano	36,6%	139/380
41	Napoli	27,6%	21/76
46	Bologna	20,3%	15/74
47	Modena	19,2%	5/26
48	Terni	14,3%	2/14
49	Rimini	13,3%	4/30
50	Torino	11,5%	7/61
51	Rovigo	8,0%	2/25
Italia		40,0%	874/2.185

2. UN SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA: L'UFFICIO AQI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

L'ufficio AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) assorbe le funzioni del servizio di assistenza specialistica delle Camere che, da luglio 2016 a fine giugno 2017, ha aiutato gli startupper nella delicata fase di rodaggio della nuova modalità di costituzione online.

Con l'AQI, la Camera di Commercio supporta gratuitamente e con un servizio su misura le startup che vogliono costituirsi o – dal 22 giugno 2017 ([notizia correlata](#)) – *modificare* il proprio atto costitutivo e statuto.

Tramite il proprio ufficio AQI, la CCIAA accompagna l'imprenditore in tutte le tappe del processo: dalla verifica della correttezza del modello alla sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese e ogni altra attività necessaria, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del [Codice dell'Amministrazione Digitale](#) (CAD).

Per gli utenti con elevate competenze normative rimane la possibilità di sottoscrivere gli atti ai sensi dell'art. 24 del CAD, procedendo in autonomia nella compilazione del modello, nella registrazione all'Agenzia delle Entrate e nella trasmissione della pratica di Comunicazione Unica con i consueti software per la elaborazione e l'invio delle pratiche al Registro delle Imprese.

Come si attiva il supporto dell'ufficio AQI della Camera?

Dopo aver compilato atto e statuto l'imprenditore inserisce i propri dati di contatto, in modo da rendersi raggiungibile dall'ufficio AQI della CCIAA competente che provvederà a fissare un appuntamento.

Tutte le informazioni sull'iter e sulle operazioni che saranno svolte con l'ausilio della Camera di Commercio sono illustrate dettagliatamente nella piattaforma startup.registroimprese.it, sezione "Crea o modifica startup".

Quali vantaggi?

L'ufficio AQI consente ai fondatori delle startup innovative di portare a termine la costituzione della società e alle modifiche di atto costitutivo e statuto nel pieno rispetto degli standard legali e formali e con il vantaggio dell'immediata iscrizione nel Registro delle Imprese.

Con il supporto della Camera il neo imprenditore ha la certezza che la documentazione prodotta è formalmente corretta e che non necessita di ulteriori modifiche per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese e la registrazione fiscale del modello all'Agenzia delle Entrate.

3. LA NUOVA PROCEDURA: COME FUNZIONA E QUALI VANTAGGI COMPORTA

Risale al 17 febbraio 2016 il [Decreto](#) con cui, dando attuazione all'art. 4, comma 10 bis del [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 (Investment Compact), il Ministro dello Sviluppo Economico ha introdotto la nuova, pionieristica modalità per la costituzione di startup innovative in forma di società a responsabilità limitata. Tale disciplina è stata poi dettagliata con il [Decreto](#) del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica e con la correlata [Circolare](#) 3691/C del 1° luglio 2016, che ne hanno fissato al 20 luglio 2016 la data d'avvio.

A partire dal 22 giugno 2017, inoltre, ai sensi del [Decreto](#) del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016, e del successivo [Decreto direttoriale](#) del 4 maggio 2017, le startup innovative costituite online possono ricorrere alla piattaforma dedicata anche per modificare il proprio atto costitutivo o il proprio statuto.

Una raccolta delle fonti normative, delle guide e della modulistica inerenti alla nuova modalità di costituzione delle startup innovative sono disponibili al seguente link: startup.infocamere.it/atst/help/

Gli aspetti più innovativi e vantaggiosi della nuova modalità sono:

- la sua *gratuità*: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell'atto e dell'imposta di bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un considerevole risparmio per gli imprenditori;
- il carattere di *disintermediazione* tipico del processo: non è necessaria la presenza di una figura che verifichi l'identità dei sottoscrittori dell'atto, già assicurata dall'obbligo di utilizzo della *firma digitale*, e l'imprenditore viene responsabilizzato sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione;
- la possibilità per i contraenti di redigere e sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto

online mediante una [piattaforma web dedicata](#), anche attraverso salvataggi successivi;

- il ricorso a un *modello standard* di atto costitutivo e di statuto, introdotto dal Decreto citato, che consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo, risulta personalizzabile da parte dell'imprenditore;
- il *formato elettronico elaborabile XML* dell'atto, che consente di garantire fedelmente la conformità al modello standard, di eseguire una serie di controlli automatici sui dati compilati e di arricchire di nuove informazioni strutturate il Registro delle Imprese;
- la *volontarietà*: gli imprenditori possono scegliere liberamente tra la procedura ordinaria mediante atto pubblico e la nuova modalità e, all'interno di questa, se ricorrere o meno ai servizi di accompagnamento forniti presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 25 del CAD.

La scelta di rivolgere il decreto attuativo al tipo societario della società a responsabilità limitata è dettata da due ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle startup costituite in questa forma, che rappresentano stabilmente oltre l'80% del numero complessivo; in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole che il legislatore ha riservato alle startup innovative costituite secondo questa tipologia. Esse hanno, infatti, la possibilità, altrimenti circoscritta alle società per azioni, di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione), effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale.